

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4417

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMATO, STORTI, CASATI, SCALIA, ZANIBELLI, AZIMONTI, PAVAN

Presentata il 29 dicembre 1962

Disposizioni relative alla previdenza
del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Allo scopo di migliorare il regime delle prestazioni in favore degli iscritti al Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, in seguito denominato « Fondo », tra l'Unione nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo (U. N. A. I. C.) e l'Istituto nazionale delle gestioni delle imposte di consumo (I. N. G. I. C.), da una parte, ed il Sindacato nazionale lavoratori imposte di consumo (C. I. S. L.), la Federazione nazionale lavoratori imposte di consumo (C. G. I. L.), l'Unione italiana lavoratori imposte di consumo (U. I. L.), il Sindacato nazionale lavoratori imposte di consumo (C. I. S. N. A. L.), e il Sindacato autonomo lavoratori imposte di consumo (C. I. S. A. L.), dall'altra, il 19 novembre 1959 è stato stipulato un accordo, con il quale le parti hanno convenuto:

1°) la corresponsione da parte del Fondo, in aggiunta alla indennità di anzianità, di un « premio di fedeltà » (articoli 1 e 6 dell'accordo) a tutti i lavoratori licenziati ad iniziativa del datore di lavoro (licenziamento *ad nutum*), il cui onere è posto a carico del fondo di integrazione di cui all'articolo 34 del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, in seguito denominato « Regolamento », nel testo modificato dal-

l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1134;

2°) la corresponsione della indennità di anzianità ai lavoratori delle gestioni delle imposte di consumo dimissionari (articolo 2 dell'accordo), nonché a quelli licenziati per cause ad essi imputabili (licenziamento « in tronco », articolo 3 dell'accordo), sempreché gli uni e gli altri abbiano maturato una anzianità di servizio continuativo superiore a 10 anni, e commisurando l'indennità per il personale licenziato « in tronco » in relazione alla stessa anzianità di servizio;

3°) la concessione da parte del Fondo, agli iscritti con almeno 20 anni di servizio, di anticipazioni garantite dalla indennità di anzianità, ammortizzabili nel periodo massimo di 10 anni (articolo 8 dell'accordo);

4°) la continuazione, anche dopo la prevista scadenza del versamento del contributo straordinario temporaneo pari al 2,37 per cento della retribuzione (articolo 7 dell'accordo), istituito per la durata di 8 anni con legge 23 dicembre 1949, n. 953, e posto a carico degli appaltatori delle imposte di consumo, contributo che, con legge 28 febbraio 1953, n. 149, è stato prorogato fino al 31 dicembre 1959.

Il contributo di cui *sub-4°*) era stato ripartito, dalla legge istitutiva n. 953 del

1949, in ragione dell'1,34 per cento all'Istituto Nazionale della previdenza sociale (I. N. P. S.), per le prestazioni di pensione, e per la rimanente aliquota dell'1,03 per cento all'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.) per le prestazioni di capitale. La successiva legge n. 149 del 1953 ha mantenuto la ripartizione di cui sopra fino al 31 dicembre 1953. A decorrere dal 1° gennaio 1956, invece, l'intero contributo del 2,37 per cento è stato devoluto all'I. N. A., ai fini di porre il Fondo di integrazione, di cui all'articolo 34 del Regolamento, in grado di sopperire al maggiore onere derivante dalla corresponsione delle indennità di anzianità, in base ai 30 trentesimi della retribuzione, al personale licenziato dopo il 1° gennaio 1951.

Le proposte di modifica del Regolamento, in relazione a quanto convenuto dalle rappresentanze sindacali della categoria interessata con l'anzidetto accordo del 19 novembre 1959, si risolvono in una maggiore tutela previdenziale dei lavoratori addetti alle gestioni delle imposte di consumo. Pertanto si è deciso di dare attuazione legislativa all'accordo 19 novembre 1959, predisponendo all'uopo il presente progetto di legge, sul quale è stato richiesto il parere del Comitato speciale del Fondo, ai sensi dello articolo 2, lettera d), del Regolamento.

Il suddetto Comitato speciale, che già nella seduta del 5 maggio 1960 aveva espresso il suo parere favorevole all'accoglimento delle proposte contenute nel menzionato accordo ai sensi dell'articolo 2, lettera e) del Regolamento, nella tornata del 31 luglio 1961 ha manifestato il proprio favorevole avviso sullo schema di proposta di legge sottoposto al suo esame.

Al parere del sopra ricordato Comitato speciale del Fondo, in data 15 marzo 1962, è stato sottoposto anche un altro accordo sindacale, stipulato il 28 febbraio 1961, fra le suddette associazioni sindacali (esclusa la C. I. S. A. L.), con il quale le parti hanno sostanzialmente convenuto:

a) di assoggettare a contribuzione per il Fondo, a far tempo dal 1° gennaio 1961 le « indennità di disagiata residenza e di sog-

giorno e cura », ai sensi e per gli effetti del disposto contenuto nell'articolo 4 del Regolamento (articolo 1 dell'accordo).

È qui il caso di precisare che l'articolo 4 del Regolamento dispone che il contributo dovuto al Fondo è calcolato sulla intera retribuzione degli iscritti, compresi i diritti, le percentuali ed ogni altro compenso o indennità di « carattere non eccezionale ».

Per effetto dell'accordo 28 febbraio 1961, quindi, le « indennità di disagiata residenza e di soggiorno e cura », nelle località in cui vengono corrisposte (articolo 3 dell'accordo), perdono il carattere di eccezionalità e vengono considerate come « elemento normale » della retribuzione imponibili ai fini contributivi, e pertanto anche ai fini pensionistici (articoli 1 e 2 dell'accordo);

b) di disciplinare le modalità di copertura dell'onere derivante al Fondo, sia per la gestione affidata all'I. N. P. S. che per quella affidata all'I. N. A., relativamente al periodo precedente al 1° gennaio 1961 e al personale in servizio alla data stessa (articolo 4 dell'accordo), nel testo modificato dal Comitato speciale del Fondo, su consenso unanime dei rappresentanti di categoria.

Il Comitato speciale del Fondo, investito dell'esame dell'accordo 28 febbraio 1961, ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del Regolamento, nella seduta del 15 marzo 1962, ha unanimemente deliberato l'accoglimento dell'accordo stesso, completandone e modificandone l'articolo 4, come è stato già accennato sotto la precedente lettera b).

Nella medesima seduta del 15 marzo, il Comitato speciale ha espresso parere favorevole all'emanazione di un provvedimento legislativo che imponga alle aziende il versamento, per la durata di 20 anni, di un contributo straordinario dello 0,60 per cento di cui lo 0,50 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,10 per cento a carico dei lavoratori, da attribuire per lo 0,30 per cento al Fondo di integrazione, di cui all'articolo 34 del regolamento; per lo 0,15 per cento al Fondo di previdenza per le prestazioni di pensione e per il rimanente 0,15 per cento al fondo adeguamento pensioni di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1952, n. 736.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

L'articolo 25 del Regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego prima che sia maturato il diritto a pensione, se l'iscritto ha diritto all'indennità di anzianità a norma di legge, ovvero a norma di contratto collettivo o regolamento aziendale, sui quali abbia espresso parere favorevole il Comitato di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, gli spetta una somma ragguagliata all'intera riserva matematica dell'assicurazione mista.

Nei casi di dimissioni, la riserva matematica sarà così corrisposta:

a) al Fondo di cui all'articolo 34, se le dimissioni avvengono nel primo quinquennio di servizio;

b) per metà all'iscritto e per metà al suddetto Fondo, se le dimissioni avvengono nel secondo quinquennio;

c) per intero all'iscritto, se le dimissioni avvengono dopo il secondo quinquennio.

Nel caso di dimissioni per matrimonio, spetta alla donna l'intera somma di cui al primo comma del presente articolo, purché il matrimonio sia celebrato entro un anno dal giorno di cessazione dal servizio.

Nei casi di recesso del datore di lavoro per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile, la riserva matematica sarà corrisposta:

a) interamente al Fondo di cui all'articolo 34, nei casi di licenziamento per i quali non è prevista la corresponsione dell'indennità di anzianità;

b) all'iscritto fino alla concorrenza dell'indennità di anzianità e l'eventuale rimanenza al Fondo di cui all'articolo 34 nei casi per i quali è prevista la corresponsione della predetta indennità.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora la riserva matematica o la quota di essa, ovvero le somme garantite dalla assicurazione mista ai sensi dell'articolo 19, risultino inferiori alla indennità di anzianità a ciascuno spettante in forza di legge, di contratto collettivo o di regolamento aziendale, esse saranno integrate prelevando la differenza dal Fondo di cui all'articolo 34 del presente Regolamento ».

ART. 2.

Nei casi di risoluzione del rapporto d'impiego ad iniziativa del datore di lavoro, escluso quello di suo recesso ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile, o nei casi di morte dell'iscritto, spetta all'iscritto stesso o agli aventi diritto, anche se non sia maturato il diritto a pensione, un premio di fedeltà a carico del Fondo di cui all'articolo 34 del Regolamento, nelle misure seguenti:

a) dieci trentesimi della retribuzione in base alla quale viene calcolata l'indennità di anzianità, per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo 20 anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo;

b) quindici trentesimi della retribuzione considerata come sopra, per ogni anno di servizio nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo 28 anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo.

ART. 3.

Agli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della indennità di anzianità, una iscrizione al Fondo di almeno 20 anni, potranno essere concessi dal Fondo stesso prestiti, il cui ammontare non potrà, in nessun modo, superare i due terzi dell'indennità di anzianità determinata in base a trenta trentesimi della retribuzione mensile percepita al momento della domanda, per ogni anno di servizio prestato.

Le somme necessarie per la concessione dei prestiti di cui al precedente comma saranno prelevate dalla gestione delle assicurazioni miste e delle capitalizzazioni.

I prestiti dovranno essere estinti nel periodo massimo di dieci anni, mediante ritenute mensili sullo stipendio non superiore a un quarto dello stipendio stesso, da operarsi a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro.

Non è consentita la concessione di un nuovo prestito prima che sia decorso un quinquennio dalla precedente concessione di prestito. La nuova concessione è, in ogni caso, subordinata alla estinzione del prestito in corso.

In caso di morte dell'iscritto si considera estinto l'eventuale residuo del debito contratto ai sensi dei comma precedenti.

Nel caso di cessazione dal servizio, l'eventuale debito residuo sarà detratto dalla indennità di anzianità spettante al lavoratore.

L'ammontare del prestito è ammortizzato al tasso del 6,50 per cento annuo di cui il 5,50 per cento a titolo d'interesse e l'1,1 per cento quale premio per l'assicurazione in caso di morte del lavoratore.

Le norme e le modalità da osservare per la concessione dei prestiti, nonché l'ammontare annuo complessivo che il Fondo potrà mettere a disposizione al fine predetto, saranno stabilite dal Comitato speciale di cui all'articolo 1 del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, con propria delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 4.

Per la copertura dell'onere posto a carico del Fondo istituito con l'articolo 34 del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, è mantenuto in vigore, con decorrenza dal 1° gennaio 1960, il contributo del 2,37 per cento, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 149. Tale contributo è elevato al 3,50 per cento, a decorrere dal primo giorno del mese nel quale entra in vigore la presente legge.

ART. 5.

Le indennità di disagiata residenza e di soggiorno e cura, previste dagli accordi sindacali regionali, sono incluse, a tutti gli effetti, a partire dal 1° gennaio 1961, nella retribuzione alla quale è riferito il contributo di cui all'articolo 4 del Regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni.

ART. 6.

Per la copertura dell'onere derivante al Fondo di previdenza dalla inclusione nella retribuzione delle indennità di cui al precedente articolo, per il periodo precedente al 1° gennaio 1961 e relativamente al personale in servizio alla data stessa, è dovuto un contributo straordinario, per la durata di 20 anni, pari allo 0,60 per cento della retribuzione contributiva corrisposta agli iscritti di cui lo 0,50 è posto a carico dei datori di lavoro e lo 0,10 per cento a carico dei lavoratori.

Il contributo di cui al presente comma è attribuito:

per lo 0,30 per cento, al Fondo di integrazione, di cui all'articolo 34 del Regolamento;

per lo 0,15 per cento, al Fondo di previdenza di cui all'articolo 316 del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le prestazioni di pensione;

per lo 0,15 per cento al Fondo adeguamento pensioni, di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1952, n. 736.

ART. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1959.